

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00166/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2025, proposto da

Torello Domenico in proprio e in qualità di consigliere comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montoro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Vincenzo Bruno, Gennaro Ricciardelli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- delibera del Consiglio Comunale di Montoro (Av) n. 46 del 28.11.2024, con cui è stata approvata la proposta di Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000);

- della delibera del Consiglio Comunale di Montoro n. 45 del 28.11.2024, con cui è

stata approvata la proposta di Verifica equilibri di bilancio;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montoro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Scarano Vincenzo e Laudadio Felice;

Considerato che, avendo parte ricorrente dichiarato a verbale l'intervenuta ostensione della documentazione richiesta, l'istanza ex art. 116 c.p.a. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che – impregiudicato l'esame delle questioni di rito – la domanda cautelare deve essere respinta, dovendosi ritenere prevalenti, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, le esigenze di prosecuzione della procedura;

Ravvisati giusti motivi, tenuto conto dell'esito complessivo della decisione, per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) così provvede:

- dichiara l'improcedibilità dell'istanza ex art. 116 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;

- respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore

Raffaele Esposito, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Anna Saporito

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO